

**BANDO RELATIVO ALLA NOMINA E CONFERMA
DEI GIUDICI ONORARI MINORILI
PER IL TRIENNIO 2026-2028**

Articolo 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni o presso la Sezione per i minorenni della Corte d'appello per il triennio 2026-2028 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;

d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2026-2028, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a giudice onorario minorile coloro che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di esperto di sorveglianza ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile, così come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo articolo 4, comma 7), nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo articolo 6, comma 7).

Per i posti di giudice onorario minorile negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

g) conoscenza della lingua italiana e tedesca;

h) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco o ladino (art. 8, secondo comma e 20 ter decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

2. Gli istanti devono, inoltre, essere "*cittadini benemeriti dell'assistenza sociale*" e "*cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia*" (articolo 2 regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni).

3. Il requisito di "*cultore*" di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso di diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "*cultore*" di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.

4. La situazione di "*benemeranza dell'assistenza sociale*" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine "*benemeranza*" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemeranza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata

eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.

5. Per "assistenza sociale" si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e spirituale dei consociati, principalmente favorendone l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale in corso e svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.

6. Rientra nelle materie dell'assistenza sociale e dell'antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile.

7. I requisiti per la nomina a giudice onorario minorile devono permanere per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico. Il giudice onorario minorile è obbligato a comunicare immediatamente al dirigente dell'ufficio eventuali situazioni sopravvenute che incidano o possano incidere sulla permanenza dei requisiti per la nomina.

Articolo 2 *Limiti di età*

1. Per la nomina a giudice onorario minorile è necessario, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2025.

2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2025, il sessantasettesimo anno di età.

Articolo 3 *Conferma nell'incarico*

1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'articolo 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2026-2028.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri, determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche:

a) decorso il primo triennio, computato ai sensi del successivo comma 3, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma senza pertanto dover procedere al colloquio di cui all'art. 6, comma 7, del presente bando e dover compilare la scheda di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il giudice onorario minorile nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato per la conferma tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare;

b) decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso

esercizio delle funzioni giudiziarie come giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione, il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.

Articolo 4

Presentazione telematica delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata dal 12 novembre 2024 ore 10:00 al 12 dicembre 2024 ore 10:00. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio determina la decadenza della domanda presentata presso altro ufficio.

2. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di cui al comma precedente. Il candidato deve collegarsi all'URL: "<https://concorsi.csm.it/onorari>" per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- posta elettronica ordinaria (non certificata – no pec);
- codice di sicurezza (password).

3. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo, collegandosi all'indirizzo URL: "<https://concorsi.csm.it/onorari>".

Il candidato, collegandosi al predetto indirizzo, completerà la domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti attestanti i requisiti ed i titoli posseduti, scansionarla in formato pdf ed effettuare l'upload del file. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. Per completare la procedura il candidato, dopo aver effettuato l'upload del file "domanda di nomina e conferma a giudice onorario minorile" – contenente la domanda, la fotocopia del documento di identità in corso di validità, il nulla-osta all'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile se l'aspirante sia dipendente pubblico o privato, l'autorelazione e la dichiarazione attestante i requisiti ed i titoli posseduti – deve procedere all'invio del file stesso. In assenza di invio, la domanda è irricevibile. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di più invii,

l'Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda stessa. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili nella pagina web all'indirizzo: "<https://concorsi.csm.it/onorari>" dal 12 novembre 2024 alle ore 10:00.

4. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

5. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

6. Nella domanda di nomina o conferma deve essere specificato il possesso del requisito di cultore di una delle materie di cui all'art. 2 del Regio Decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404 e successive modificazioni, ovvero, in una delle materie o specializzazioni di cui all'art. 1 del presente bando.

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della circolare concernente i Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2026- 2028;
- q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- r) di impegnarsi, a seconda dell'attività svolta: a non esercitare la professione forense davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto; a cessare dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, alla gestione complessiva delle medesime strutture e a non prestare a favore delle stesse attività professionale anche a titolo gratuito né di far parte di organi sociali di società che le gestiscono nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni giudiziarie;
- s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

Per i posti di giudice onorario minorile negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;

u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza – o titolo equipollente – delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 75, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea";

8. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 ed ai commi 6 e 7 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

9. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10. Alla domanda devono essere allegate a pena di inammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario minorile rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) autorelazione con la quale in forma descrittiva l'aspirante espone le proprie esperienze professionali ritenute significative in relazione alla funzione da svolgere;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate secondo le indicazioni di cui al modello allegato "A";

d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

11. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali, né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda. Entro tali termini, la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui al presente articolo.

12. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 10, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

13. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

14. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 5

Procedura di annullamento o di revoca della domanda

1. Gli interessati possono presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio determina la decadenza della domanda presentata presso altro ufficio.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente bando, in caso di più invii della domanda per lo stesso ufficio, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella

inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Le eventuali domande successivamente presentate alla prima per uffici di altri distretti, ove non revocate, precludono la valutazione delle domande stesse.

4. L'aspirante che intenda proporre domanda per uffici giudiziari di un diverso distretto di Corte di appello dovrà procedere alla revoca della domanda precedentemente inviata. Solo previa revoca di tale domanda l'aspirante potrà partecipare alla procedura di selezione di diverso distretto.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine, si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Articolo 6

Procedimento di nomina o di conferma.

Obblighi dei Presidenti degli uffici e dei Consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i Presidenti dei Tribunali per i minorenni e delle Corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

2. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'Ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesse una Commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e da due giudici onorari dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorra tale ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. La Commissione così costituita può deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati.

3. Prima di procedere alla valutazione delle domande, la Commissione, acquisita una relazione all'uopo redatta dal dirigente dell'ufficio giudiziario minorile e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale per i minorenni o dalla Sezione per i minorenni della Corte di Appello nell'ultimo triennio, individua il numero minimo di giudici onorari minorili di genere maschile e di genere femminile necessario per la regolare composizione dei collegi ai sensi dell'art. 50 R.D. 30.1.1941 n. 12, nonché il numero di cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, ovvero, in una delle materie o specializzazioni di cui all'art. 1 del presente bando, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precède, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti cultori di una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato cultore della materia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti.

Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale.

4. Ai fini della valutazione, delle domande di nomina e conferma di cui al comma 2, la Commissione procede alla attribuzione dei punteggi in ordine ai titoli e alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti compilando per ogni candidato apposita scheda di valutazione.

5. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 8 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

6. La Commissione di cui al comma 2, predisponde:

a) l'elenco dei giudici onorari per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze;

b) l'elenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene

proposta la conferma per inidoneità;

c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica e del punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche i giudici onorari minorili nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico.

7. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di aspiranti pari almeno al doppio dei giudici onorari minorili da nominare o confermare per trienni successivi al secondo, attribuendo all'esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 4, al fine di predisporre la graduatoria definitiva dei candidati.

8. Entro il 10 marzo 2025 i Presidenti degli Uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina e di conferma, corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 5 e dagli elenchi di cui al precedente comma 6, con i verbali delle riunioni della Commissione e delle eventuali sottocommissioni di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.

9. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il 21 aprile 2025.

10. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

Articolo 7 *Incompatibilità*

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici.

2. Sono estese ai giudici onorari minorili le incompatibilità previste dall'articolo 16 dell'Ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di imparzialità.

4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, il giudice onorario deve astenersi dall'esercizio della professione davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

5. Il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque, avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente dell'ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in

altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorario, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

7. Non si estendono ai giudici onorari minorili le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario. Tuttavia, i Presidenti degli uffici giudiziari di appartenenza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che — ove sussistessero in capo a magistrati — potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, del giudice onorario minorile con altri giudici onorari, sia del Tribunale che della sezione della Corte d'appello, e con magistrati togati operanti in detti uffici nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte del giudice onorario o del congiunto, il tipo e l'ampiezza della stessa.

8. Se il giudice onorario minorile svolge attività di operatore sociosanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, il giudice onorario minorile non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

9. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

10. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile.

11. Il dirigente dell'ufficio giudiziario interessato fornisce al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

12. Il dirigente dell'ufficio vigila altresì sulla permanenza, durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, dei requisiti di cui all'art. 1, provvedendo, ove necessario, a controlli a campione ed attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina o conferma a giudice onorario minorile. I dati così raccolti sono trattati dal Tribunale per i minorenni o dalla Corte di

- Appello, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
 3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.
 4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
 5. Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i Presidenti dei Tribunali per minorenni e i Presidenti delle Sezioni per i minorenni della Corte di appello sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura

Informazioni relative alla conclusione della presente procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it", alla voce "magistratura → magistratura onoraria → bandi di concorso". In particolare, saranno disponibili:

- a) la graduatoria degli aspiranti alla nomina e/o conferma nell'incarico di giudice onorario minorile, nonché il punteggio riportato dai singoli candidati;
- b) le delibere relative alle nomine e conferme dei giudici onorari minorili.

Articolo 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status dei giudici onorari minorili per il triennio 2026-2028."

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Mucci

